



# COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**Originale**  
**DETERMINAZIONE**  
**SETTORE IV**

## PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

N. Registro Generale 471 del 19-03-2018

**OGGETTO:** Determinazione sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato o mancato inoltro della Segnalazione Certificata di Agibilità, in applicazione dell'art. 24, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 e ss.mm. e ii..

### IL DIRIGENTE

**RICHIAMATE:**

- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;

**VISTO:**

- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

**PREMESSO che:**

- la normativa vigente in materia di agibilità è disciplinata dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii. - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il suddetto articolo stabilisce per quali interventi è necessario acquisire l'agibilità mediante presentazione della segnalazione certificata di agibilità, indicandone tempi, modalità di presentazione e i soggetti responsabili;

**VISTO l'art. 24, :**

- comma 2 del D.P.R. 380/2001, così come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, il quale prescrive che:

“ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;  
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”;  
- comma 3 del DPR 380/2001 (così come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) il quale prescrive che: “La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”;  
CONSIDERATO che l'articolo richiamato detta disposizioni di ordine generale sulle sanzioni amministrative relativamente alle misure irrogabili in caso di ritardata o mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità;

PRESO ATTO che le sanzioni di cui sopra vengono disposte normativamente secondo un minimo ed un massimo, demandando la loro applicazione concreta a scelte procedurali ed operative dell'Amministrazione Comunale;

RITENUTO che in sede di comminazione delle sanzioni di cui sopra sia necessario procedere alla statuizione di criteri univoci di determinazione delle stesse al fine di garantire parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'operato dell'Amministrazione;

CHE per ciò che concerne la concreta determinazione delle sanzioni suddette, la parametrizzazione delle stesse in base ai giorni effettivi di ritardo nella presentazione della segnalazione certificata di agibilità, permette una congrua ed idonea sintesi di proporzionalità e principio di trattamento e per tale motivo, la sanzione applicabile possa determinarsi concretamente secondo i seguenti scaglioni:

- dal 16° giorno al 30° giorno dall'ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è di € 77,00;

- dal 31° giorno al 60° giorno dall'ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è di € 232,00;

- oltre il 61° giorno dall'ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è di € 464,00;

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e ii. viene comunicata al richiedente successivamente alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

Qualora il privato non adempia spontaneamente nel termine assegnato dal responsabile del provvedimento finale, si provvederà ad attivare le procedure necessarie alla riscossione coattiva.

CONSIDERATO che al fine di garantire la più ampia trasparenza possibile dell'operato di questo Servizio, si ritiene opportuno applicare le disposizioni della presente determinazione ai procedimenti amministrativi concernenti la verifica delle segnalazioni certificate di agibilità, presentate dopo l'esecutività della presente determinazione;

VISTO il D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTA la competenza del sottoscritto in qualità di posizione organizzativa apicale, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 50 del 29 dicembre 2017 con il quale è stato prorogato il conferimento al Dott. Giuliano D'Agostini, della posizione organizzativa apicale ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per i seguenti servizi facenti parte del IV Settore “Servizio Urbanistica ed Edilizia e Ufficio di Programmazione del PRG e Tutela Paesistica”;

#### DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di applicare il regime sanzionatorio per la ritardata o mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'art. 24, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., secondo i seguenti scaglioni:

- dal 16° giorno al 30° giorno dall'ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è di € 77,00;

- dal 31° giorno al 60° giorno dall'ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è di € 232,00;

- oltre il 61° giorno dall'ultimazione dei lavori la sanzione da corrispondere è di € 464,00;

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e ii. viene comunicata al richiedente successivamente alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

Qualora il privato non adempia spontaneamente nel termine assegnato dal responsabile del provvedimento finale, si provvederà ad attivare le procedure necessarie alla riscossione coattiva.

3. di dare atto che per la presente determinazione non è necessario il visto di regolarità tecnica contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

4. di prevedere che la presente determinazione sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Frascati – Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento  
Giuliano D'Agostini

Il Dirigente  
Giuliano D'Agostini

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

